



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 46

## ORDINANZA SINDACALE

N. 46 DEL 06-08-2022

**Oggetto: DISCIPLINA TRANSITORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA  
MANIFESTAZIONE "AGOSTO MONTEFALCHESE 2022". RETTIFICA PUNTO 5.  
ORDINANZA N.45 DEL 04.08.2022.**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO che:

- dal 4 al 20 agosto 2022 a Montefalco si svolgerà la manifestazione "Agosto Montefalchese 2022", che torna con il "classico" palinsesto pre-covid contenente oltre agli eventi della "Fuga del Bove", concerti, eventi civili e religiosi;
- storicamente l'Agosto Montefalchese richiama un notevole incremento di presenze nella Ns. Città;

#### PRESO ATTO che:

- è compito dell'Amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, anche al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini;
- la presenza di numerosi pubblici esercizi oltre che delle taverne è attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

#### CONSIDERATO che:

- il Centro Storico di Montefalco è caratterizzato da vie di limitata larghezza e dalla presenza di numerosi pubblici esercizi;
- il rischio di concentrazione di persone che possono creare assembramenti in detti spazi è alto, soprattutto nelle ore serali e notturne e, pertanto, potrebbero determinare potenziali problemi di ordine e sicurezza pubblica e disturbo della quiete pubblica;

#### RILEVATO che:

- il disturbo della quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento le attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le taverne, è documentato dalle numerose segnalazioni di cittadini, che nelle passate edizioni della manifestazione, hanno rappresentato alle istituzioni preposte al controllo del territorio gravi episodi di inciviltà e vandalismo;

- le criticità sopra rappresentate incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva della città e alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza di turisti e cittadini, che recriminano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

**RILEVATO** che tra le misure adottabili per la protezione della salute delle persone deve necessariamente essere annoverata ogni misura idonea a garantire e preservare il diritto al riposo notturno dei cittadini e, ancor più in generale, il contenimento del rumore generato dalla consueta vita cittadina;

**ATTESO** che nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla tutela della salute pubblica e privata, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei cittadini residenti, degli ospiti delle strutture ricettive e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello di decoro urbano e di tutela della pubblica incolumità, per i quali i citati comportamenti costituiscono una seria minaccia, risultano sempre e comunque preminenti rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento dell'attività d'impresa senza limiti orari;

**DATO ATTO**, quindi, della necessità di adottare misure volte a contemperare il legittimo interesse degli imprenditori locali all'utile d'impresa con i diritti soggettivi dei residenti e degli ospiti delle strutture ricettive delle zone interessate al riposo ed alla sicurezza urbana;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sicurezza urbana e della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

**RITENUTO** di dover adottare, per tale contesto temporale, ulteriori misure a tutela della sicurezza urbana e della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali ordinarie in materia;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare, il comma 7 dell'art.50 che prevede *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;

**VISTO** il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n. 25 del 12.06.2008;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n.417 recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

**VISTO** l'art. 195 della L.R. 21 gennaio 2015, n.1 recante *“Testo unico Governo del territorio e materie correlate”* nonché l'art.127 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015 n.2 recante *“Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”*;

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Sindacale n.68 del 03.08.2012, in particolare il punto 3.1;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

Il punto 5. Della precedente Ordinanza n.45 del 04.08.2022 è sostituito dal seguente:

5. In considerazione di quanto stabilito con la precedente Ordinanza Sindacale n.68/2012, la diffusione di musica di sottofondo riprodotta a basso volume dovrà inderogabilmente cessare alle ore 01,00.

### AVVISA CHE

1. L'inosservanza di quanto stabilito con la presente Ordinanza è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta si d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000;
2. La reiterata violazione della presente disposizione da parte delle attività economiche, comporterà la sospensione dell'attività da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 30 giorni.

### INFORMA CHE

- A norma dell'art.5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento è il Cap. Jean-Pierre Polveri, Comandante della Polizia Locale di Montefalco;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, oppure ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- Inoltre è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Perugia entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- Le Forze di Polizia Locali e dello Stato sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

### DISPONE

1. la pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni);
2. che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
  - Prefetto di Perugia – [protocollo.prefpg@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpg@pec.interno.it);
  - Presidente della Regione Umbria – [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it);
  - Questura di Perugia – [gab.quest.pg@pecs.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.pg@pecs.poliziadistato.it);
  - Commissariato di Pubblica Sicurezza Foligno – [comm.foligno.pg@pecps.poliziadistato.it](mailto:comm.foligno.pg@pecps.poliziadistato.it);
  - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno – [tpg25334@pec.carabinieri.it](mailto:tpg25334@pec.carabinieri.it);
  - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Foligno – [pg1120000p@pec.gdf.it](mailto:pg1120000p@pec.gdf.it);
  - Stazione Carabinieri di Montefalco – [tpg20647@pec.carabinieri.it](mailto:tpg20647@pec.carabinieri.it);
  - Comando di Polizia Locale, sede.



p. Il Sindaco  
Il Vice Sindaco  
*Daniela Settini*